

CONVENZIONE DI TIROCINIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA
Prot. 0005994 del 27/08/2025
VII-5 (Uscita)

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO** con sede in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, n. 132 – CAP 84084, Cod. Fisc.80018670655, nel seguito più semplicemente denominata **Università**, rappresentata dal prof. Vincenzo Loia, nato , nella sua qualità di Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Università,

E

L'ISTITUTO COMPRENSIVO di Pignola Codice meccanograficoPZIC85900P, con sede in Pignola alla via Cristoforo Colombo, 1, Cod. Fisc. 96032650762, nel seguito più semplicemente denominato Istituto, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia LEPORE nata , domiciliato per la sua carica presso l'Istituto.

VISTI

- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e i relativi decreti correlati, con cui sono istituiti i nuovi percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- il DPCM 4 agosto 2023 "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25 settembre 2023 che reca i criteri e i contenuti dei predetti percorsi e che inter alia prevede che gli Atenei attivino un Centro multidisciplinare di riferimento per tali percorsi;
- il D.R. 27.10.2023, n. 2022, con il quale è istituito presso questa Università il Centro di Servizi dell'Alta Scuola per la Formazione degli Insegnanti, al quale, tra l'altro, afferisce il "Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado";
- i protocolli di intesa, in base ai quali l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, l'Università degli Studi della Basilicata, il Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera, aderiscono al Centro multidisciplinare per la formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune per la scuola secondaria di primo e secondo grado che afferisce al Centro Servizi ASFI dell'Università degli Studi di Salerno e l'Università degli Studi di Salerno viene individuata quale Capofila, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023;
- i DD.RR. 11.12.2024, n. 3328, e 5.2.2025, n. 303, con i quali sono approvate le proposte formulate dal Consiglio Direttivo del Centro Servizi ASFI relative all'istituzione e all'attivazione per l'anno accademico 2024/2025 dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per le classi di concorso indicate nei rispettivi decreti;
- le note prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.2024.0080443 dell'11.12.2024 e AOODRBA.REGISTRO. UFFICIALE.U.0007302.09-11-2023, rispettivamente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, con le quali, per le rispettive competenze, è espresso il parere favorevole che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettera d, del DPCM 4 agosto 2023;
- i Decreti MUR 24 febbraio 2025, n. 256, e 19-03-2025, n. 270, e 19 marzo 2025, n. 270, con i quali sono dettate disposizioni concernenti l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di

abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;

- gli allegati 1 e 5 del citato DPCM 4 agosto 2023, in cui sono definiti i contenuti del percorso di formazione iniziale che prevedono, tra l'altro, attività di tirocinio diretto;
- l'art. 11, comma 1, del DPCM 4 agosto 2023, che stabilisce che “lo svolgimento delle attività di tirocinio è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dai centri con le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accreditati ai sensi del comma 3. 2”;
- l'art. 11, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, che stabilisce che “con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle istituzioni di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012”;
- il Decreto Interministeriale 28.12.2023, n. 256, recante “Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
- in particolare l'art. 3, comma 2, del predetto Decreto 28 dicembre 2023. N. 256, che stabilisce che “I tutor dei tirocinanti, le cui funzioni sono declinate all'articolo 10, comma 4, del D.P.C.M., sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. tra i docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento nonché dei requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato A”;
- la nota n. 7845 del 28.6.2024, acquisita al protocollo dell'Università degli Studi di Salerno in data 01/07/2024, n. 225972, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca forniscono indicazioni relativamente allo svolgimento delle attività di tirocinio diretto e indiretto; in particolare in tale nota è evidenziato che al tirocinio diretto sono ascritte le seguenti attività:
 - O osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
 - O osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
 - O osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
 - O affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche;
- la predetta nota prot. n. 225972 del 01/07/2024 nella parte in cui prevede che “In un'ottica di semplificazione conseguente alla necessità di completare, a fronte della ristrettezza dei tempi di conclusione dei percorsi, l'esperienza di tirocinio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie accreditate, fermo quanto già previsto dai richiamati allegati al D.P.C.M., si ritiene di individuare, a titolo esemplificativo, entro il perimetro dell'autonomia scolastica e universitaria, ulteriori connesse occasioni che potrebbero essere ricomprese nelle attività di tirocinio, laddove compatibili con il relativo periodo di svolgimento, quali:
 - O corsi di recupero organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti con sospensione del giudizio (debito formativo) per valutazioni, ottenute in sede di scrutinio finale, inferiori a sei decimi in una o più discipline;
 - O coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività concernenti P.C.T.O. e stage di studenti del terzo e quarto anno di licei, istituti tecnici, istituti professionali presso enti o aziende;
 - O per le scuole che siano soggetti attuatori o che vi abbiano aderito, partecipazione del corsista-tirocinante alle attività didattiche afferenti lo sviluppo dei progetti P.N.R.R. contro la dispersione scolastica e la riduzione dei divari territoriali, attuazione del Piano Scuola 4.0, ovvero realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per alunni e studenti finalizzati a promuovere

l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche;

- O coinvolgimento dei tirocinanti nelle attività riconducibili al c.d. "Piano Estate", nel caso in cui l'istituzione scolastica vi abbia aderito;
 - O affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla personalizzazione degli interventi, allo sviluppo delle competenze, disciplinari e trasversali, all'integrazione dei soggetti con disabilità;
 - O partecipazione e attività osservative da condursi in seno a: dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro finalizzati alla redazione, revisione e periodico aggiornamento della documentazione di istituto, allo sviluppo dei progetti in corso, all'autovalutazione e al miglioramento dei processi, all'orientamento in uscita, all'inclusione;
 - O partecipazione al lavoro collegiale di pianificazione, anche in chiave orientativa, di interventi finalizzati al recupero o al potenziamento degli apprendimenti";
- la predetta nota prot. n. 225972 del 01/07/2024 nella parte in cui precisa che "è utile richiamare, nel quadro complessivo, anche l'allegato A al D.M. 20 giugno 2014 n. 487 che prevedeva nell'ambito delle attività di tirocinio:
 - O osservazione nella classe del tutor o in altre classi;
 - O osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti";
 - il verbale del 23/04/2025, con il quale il Consiglio Direttivo del Centro Servizi ASFI ha approvato il presente testo di convenzione e i costi da questa derivanti;
 - la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ed in particolare gli artt. 12 e 13;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
 - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

PREMESSO

- che presso l'Università degli Studi di Salerno in sinergia con le seguenti istituzioni aggregate: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi della Basilicata, Conservatorio di Musica E.R. Duni di Matera, sono attivati i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2024/2025, accreditati presso l'Università degli Studi di Salerno, quale Istituzione capofila, secondo quanto indicato dai DD.M. 24.02.2025, n. 156, 19.03.2025, n. 270 e 18.04.2025, n. 367;
- che l'Istituto è accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la regione BASILICATA, ovvero è in possesso dei requisiti previsti dall'art 6, co.1, del DM 30 novembre 2012, n. 93, per l'accoglienza di tirocinanti ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio diretto preposto all'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del DPCM 4 agosto 2023;
- che l'Istituto dichiara di possedere i requisiti, strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività previsti dalla normativa citata per l'accoglienza di tirocinanti per il lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto previste dal DPCM 4 agosto 2023, ovvero ha la capacità di ospitare tirocinanti rientranti in una delle ipotesi previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012;
- che l'Istituto dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. 249/2010.

Tutto quanto innanzi richiamato e premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto e finalità

L'Istituto è disponibile ad ospitare gli studenti iscritti al percorso di formazione iniziale dei docenti (a.a. 2024/2025) per la CLASSE DI CONCORSO AM12 attivato dall'Università degli Studi di Salerno in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università della Basilicata di Potenza e il Conservatorio Duni di Matera.

L'Istituto e l'Università si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dal DPCM 4 agosto 2023 e norme a esso collegate, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la suddetta classe di concorso sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del DPCM 4 agosto 2023.

Art. 2. Attività di tirocinio

Il tirocinio diretto è da espletarsi per il monte ore previsto dalla normativa vigente pari a complessive:

- n. 180 ore per gli iscritti ai percorsi da 60 CFU;
- n. 120 ore per coloro che, iscritti al percorso da 60 CFU, hanno ricevuto il riconoscimento dei 24 CFU previsti dal previgente ordinamento;
- n. 120 ore per coloro che, essendo risultati vincitori di concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, al quale hanno partecipato in base all'articolo 18 bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ovvero il conseguimento entro il 31 ottobre 2022 dei 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento, si sono iscritti al percorso di completamento da 36 CFU.

Le attività di tirocinio diretto devono svolgersi in presenza, sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto scolastico.

Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall'Istituto, che siano coerenti con le finalità del percorso di abilitazione.

Al riguardo, si richiama interamente quanto indicato nella normativa sopra citata (DPCM 4 agosto 2023, Decreto interministeriale 28.12.2023, n. 256, nota MIM/MUR n. 7845 del 28.6.2024 acquisita al protocollo dell'Università degli Studi di Salerno in data 01/07/2024, n. 225972).

In ogni caso, le attività svolte durante il tirocinio diretto sono nella piena autonomia organizzativa e formativa dei Dirigenti scolastici.

Art. 3. Attività del tirocinante

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è svolto a titolo non oneroso.

Il tirocinio è obbligatorio e comporta il conseguimento dei CFU solamente se interamente svolto.

Le attività di tirocinio diretto sono quelle indicate nella normativa sopra citata (allegati 1 e 3 al DPCM 4 agosto 2023, nota interministeriale n. 225972 del 01/07/2024).

Il tirocinante partecipa alle attività di tirocinio diretto attivate dall'Istituto, e a quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari. Per lo svolgimento delle attività, il tirocinante sarà tenuto a:

- munirsi preventivamente, di certificato di sana e robusta costituzione ad uso scolastico, rilasciato dall'A.S.L. competente o dal proprio medico curante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4. Tutor dei tirocinanti

Il tirocinio diretto è seguito dal tutor dei tirocinanti, secondo quanto previsto dai DD.MM. 19.03.2025 n. 270 e 18.04.2025 n. 367.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023, il tutor dei tirocinanti:

- a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;

- b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppiclasse e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, in base a quanto stabilito dal DM 28.12.2023, n. 256, al quale espressamente si rinvia.

I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula.

L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula.

Al termine del percorso, l'Istituto rilascia al tirocinante un apposito attestato che, debitamente controfirmato dal tutor e dal tirocinante, riporti il numero di ore di tirocinio svolte (tale numero deve essere pari a quello richiesto dalla normativa vigente).

Copia del predetto attestato è trasmesso dall'Istituto all'Università all'indirizzo pec ammicent@pec.unisa.it

ART. 5. Tutor coordinatori

Per tutor coordinatori si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti. Le funzioni dei tutor coordinatori sono declinate all'articolo 10, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023, al quale espressamente si rinvia.

Art. 6. Compiti dell'Istituto

L'Istituto si impegna a comunicare all'Università:

- cognome e nome del/dei tutor del/dei tirocinante/i individuato/i;
- struttura;
- che la designazione del/dei tutor è avvenuta in conformità a quanto stabilito dal citato DM 28.12.2023, n. 256;
- attestazione finale di tirocinio.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Istituto mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico multimediali ed il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

L'Istituto dichiara di aver acquisito il testo della presente convenzione dal sito dell'Università www.unisa.it e di sottoscriverlo senza apportare alcuna modifica, previo inserimento dei dati relativi alla propria individuazione.

Al fine di consentire il tempestivo avvio e il completo espletamento delle attività di tirocinio diretto, l'Istituto si dichiara disponibile ad accogliere i tirocinanti e a consentire l'inizio delle attività di tirocinio diretto fin dal momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte del solo Dirigente Scolastico, anche nelle more del compimento delle successive attività amministrative dell'Università, fermo rimanendo l'obbligo dell'Università di trasmettere quanto prima la presente convenzione debitamente firmata dal Rettore o da persona da questi delegata.

Art. 7. Compiti dell'Università

L'Università si impegna a:

- assicurare ciascun tirocinante, durante le attività oggetto della presenza Convenzione, contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore (polizza infortuni contraddistinta da codice agenzia 203/00 n. polizza 261044624.). In caso di sinistro che accada durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare tempestivamente e senza ritardo l'incidente all'Università e alla Compagnia assicurativa. Non è prevista copertura assicurativa per i tragitti;
- riconoscere all'Istituto, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del Centro Servizi ASFI dell'Università degli Studi di Salerno, per ogni tirocinante una somma pari a € 100,00 (euro cento/00). Tale importo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Istituto al momento della trasmissione dell'attestato finale di tirocinio. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo pagamento del predetto importo dovuto a mancata o errata comunicazione del conto corrente.

Art. 8. Rapporto fra l'Università e l'Istituto

La collaborazione mediante Convenzione e il rapporto costante che si instaura tra l'Università e l'Istituto potranno favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa.

Il rapporto fra l'Università e l'Istituto si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art. 9. Interruzione del tirocinio

Il tirocinio può essere interrotto dallo studente solo per gravi motivi documentati. In ogni caso l'interruzione anticipata che non avesse consentito lo svolgimento delle ore necessarie per l'attribuzione dei crediti formativi non darà diritto all'assegnazione dei CFU relativi al tirocinio né a ricevere l'attestazione relativa alle ore di tirocinio eventualmente già svolte. L'Istituto può interrompere il tirocinio in caso di gravi motivi o di comportamenti del tirocinante non conformi a quanto previsto dalla presente Convenzione ed è tenuto a comunicare all'Università e al tirocinante l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.

In ogni caso, l'interruzione del tirocinio impedisce il riconoscimento delle somme di cui all'art. 7 a favore dell'Istituto ospitante.

Art. 10. Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di avvio del percorso di formazione di cui all'art. 1 della presente convenzione, nell'ambito del quale è attivato il tirocinio diretto, fino al termine delle attività e comunque non oltre il 31/12/2025.

Art. 11. Spese di registrazione e bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n.131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n.642 del 1972), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento Ue 2016/679.

Art. 13. Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo amichevole, saranno devolute al Giudice ordinario - Foro esclusivo di competenza territoriale dell'Università degli Studi di Salerno tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art.14 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto, redatto in un unico originale informatico, è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e del Decreto Legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate.

per l'**Università degli Studi di Salerno**

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

per l'**Istituto Scolastico**

Il Dirigente Scolastico

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005